

LA CIRCOLARE n. 74/2000 E LE PORTE DI EMERGENZA

1. INTRODUZIONE

Il D.lgs. 626/94, all'articolo 33, integra e aggiorna l'articolo 13 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 relativamente alle vie e uscite di emergenza intendendo per:

- a) Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- b) Uscita di emergenza: passaggio che immette in luogo sicuro;
- c) Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

In particolare, ai commi 6 e 7 il presente decreto precisa che: *qualora le vie e le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.*

L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio (comma 6).

Il comma 7 stabilisce che *le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente*".

La conseguenza di quanto attualmente specificato è che le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, comportando dei problemi applicativi per quelle attività produttive come banche, uffici postali, ecc. dove è possibile un impiego improprio delle stesse quale passaggio privilegiato per compiere furti o altre forme di aggressioni criminose ma che al contempo garantiscono l'esodo dai luoghi di lavoro tutelando così la salute e la sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza.

2. CIRCOLARE 30 OTTOBRE 2000

L'associazione datoriale di categoria ha pertanto chiesto se l'adozione dei dispositivi di chiusura elettromagnetici fosse idonea a garantire il rispetto di entrambi gli aspetti di cui sopra.

Un chiarimento in merito ai requisiti delle porte di emergenza elettromagnetiche in attività per le quali sia necessario mantenere contemporaneamente caratteristiche di emergenza e antintrusione nel normale esercizio ci viene dalla Circolare 30 ottobre 2000, n. 74 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

All'interno di questa Circolare viene riconosciuta l'idoneità dei dispositivi di chiusura elettromagnetici comandati a distanza con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l'esodo di persone purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

- i dispositivi di blocco elettromagnetici installati sulla porta e che in condizioni normali garantiscono la chiusura della stessa, devono poter essere disattivati tramite pulsanti azionabili da più postazioni di lavoro ad opera del personale dipendente;
- informazione del personale presente e/o preposto all'azionamento dei dispositivi di sblocco sull'ubicazione degli stessi e sulle procedure da attuare al fine di consentire l'apertura delle porte in caso di necessità;
- in caso di mancanza dell'alimentazione di rete e di quella sussidiaria l'intero sistema risponda ai requisiti minimi di sicurezza quali:
 - componenti elettrici del sistema conformi alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica CEE 89/336/EEC;
 - alimentazione a corrente continua con tensione nominale 12 o 24 V;
 - dispositivo di sblocco costituito da interruttore a pulsante dotato di dispositivo meccanico di tenuta a riarmo manuale la cui ubicazione deve essere individuata mediante la segnaletica di sicurezza.

Non meno importante risulta essere anche l'informazione del personale ma anche l'informazione del pubblico potenzialmente presente mediante affissione delle procedure previste in caso di esodo che dovranno essere poste in prossimità delle porte e in posizioni realmente leggibili, con caratteri e impostazione grafica atta a garantirne effettivamente la fruibilità.

Autore PAOLA GNONI

Informazioni e leggi citate possono essere ritrovate all'interno del nostro sito